



Comune di
Gaiole in Chianti

*Assessorato all' Associazionismo,
Sport e Politiche Giovanili*

**REGOLAMENTO
DELL' ALBO E DELLA
CONSULTA DELLE
ASSOCIAZIONI**

Art.1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il Comune di Gaiole in Chianti riconosce il ruolo dell'associazionismo e del volontariato come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità locale
2. Il Comune favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e delle organizzazioni e ne sostiene l'attività, sia quelle rivolte agli associati che a tutta la collettività
3. A tal fine il Comune, nell'esercizio delle proprie competenze amministrative in armonia con la Costituzione, le Leggi, lo Statuto Comunale, per mezzo del presente Regolamento, detta norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e del volontariato quali espressioni d'impegno e pluralismo della società civile
4. Con il presente Regolamento il Comune richiama i principi e detta altresì i criteri e gli strumenti che favoriscono i rapporti tra il medesimo e le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato, nella salvaguardia dell'autonomia delle associazioni ed organizzazioni rispettive.

Art.2

Registro delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato

1. E' istituito il registro comunale delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato.
2. Nel registro possono essere iscritte le associazioni di promozione sociale e le associazioni di volontariato costituite mediante atto scritto nel quale è indicata la sede legale e che nel loro Statuto hanno espressamente previsti:
 - a) la denominazione;
 - b) l'oggetto sociale;
 - c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
 - d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
 - e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;
 - f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative fatte salve le deroghe di volta in volta motivatamente concesse dall'Assessore Comunale competente in relazione alla particolare natura di talune associazioni;
 - g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
 - h) l'obbligo di redigere il bilancio ed il rendiconto annuale;
 - i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
 - j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.
3. Per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato, oltre a quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti inoltre, negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello Statuto:
 - a) l'assenza di fini di lucro,
 - b) la democraticità della struttura,
 - c) l'elettività e la gratuità delle cariche associative
 - d) la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti

- e) i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti
- f) l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

Art. 3

Procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione

1. La domanda di iscrizione, redatta sul modello allegato "A", deve essere presentata all'Ufficio Anagrafe, unitamente alla seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto ovvero dell'accordo degli aderenti dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 3, la sede dell'associazione o dell'organizzazione;
 - b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
 - c) relazione concernente l'attività associativa svolta e quella in programma;
 - d) bilancio consuntivo afferente l'esercizio finanziario precedente ed approvato dall'assemblea, con indicati contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale;
 - e) scheda riassuntiva come da modello allegato "B".
2. Le sezioni locali di associazioni nazionali, regionali e provinciali debbono inoltre allegare dichiarazione dell'organo centrale competente, che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione o statuto del livello superiore in cui tale autonomia risulti dichiarata.
3. L'iscrizione è disposta dalla Giunta Comunale su proposta dell'Assessore competente.
4. La cancellazione dal registro comunale è disposta con atto motivato e comunicato entro trenta giorni dall'assunzione, all'associazione cancellata.
5. Cause della cancellazione sono:
 - a) richiesta della stessa associazione iscritta,
 - b) riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie,
 - c) mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida,
 - d) mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto.
6. I registri comunali sono soggetti a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione.
7. Le associazioni iscritte nell'albo comunale acquisiscono diritto a:
 - a) accedere a contributi erogati dal Comune secondo il relativo regolamento;
 - b) accedere a rapporti convenzionali con il Comune, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
 - c) accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà del Comune medesimo, così come previsto dall'articolo 5.

Art. 4

Forme di sostegno dell'associazionismo

1. Il Comune con il presente Regolamento favorisce l'associazionismo attraverso interventi di sostegno delle strutture associative dei soggetti iscritti nel registro comunale.
2. Il Comune favorisce altresì l'acquisizione da parte delle associazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti e alle iniziative regionali, nazionali e dell'Unione Europea.

Art. 5
Fornitura di spazi e attrezzature

1. Il Comune può concedere, anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni appartenenti al suo patrimonio disponibile alle associazioni sociali iscritte nel registro comunale.
2. Gli spazi e le attrezzature concesse possono essere utilizzati dalle associazioni sia per attività inerenti la vita associativa, sia per lo svolgimento di attività statutarie specifiche, alle seguenti condizioni:
 - a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle associazioni concessionarie;
 - b) l'associazione concessionaria è tenuta alla restituzione del bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso: in caso contrario le spese di ripristino saranno addebitate al concessionario.

Art. 6
Contributi finanziari per il sostegno
dell'associazionismo

1. Il Comune può assegnare contributi finanziari alle associazioni iscritte al registro comunale per la realizzazione di progetti specifici di interesse comunale.
2. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, stabilisce annualmente le priorità di assegnazione nonché le modalità ed i criteri per l'accesso e per l'erogazione delle sovvenzioni.
3. La domanda di contributo deve contenere:
 - a) l'importo della spesa del Progetto per la quale è richiesto il contributo,
 - b) i benefici sociali del Progetto,
 - c) l'obbligo di inoltrare al Comune la rendicontazione sullo svolgimento del progetto ed il relativo bilancio consuntivo.
4. La domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui si chiede il contributo unitamente al calendario di tutte le attività sociali che il richiedente intende svolgere nel corso dell'anno.
5. Il contributo viene erogato alle associazioni beneficiarie a seguito della presentazione del bilancio consuntivo e della rendicontazione del progetto entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.
6. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia al Regolamento comunale per l'assegnazione di contributi

Art. 7
Fondo di solidarietà

1. E' istituito un fondo di solidarietà a garanzia della ricostituzione di componenti del patrimonio sociale concesso in prestito ed usurato.
2. Il fondo è costituito con la trattenuta del 10% su ogni contributo assegnato alle associazioni. Il fondo può essere utilizzato soltanto dalle associazioni che accettano di dare in comodato temporaneo (Prestito) le proprie attrezzature ad altre associazioni del Territorio comunale.

Art. 8
Diritto di partecipazione e di informazione

1. Le associazioni iscritte nel registro comunale nell'ambito della consulta di cui al successivo articolo 9
 - a) partecipano alla programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività;
 - b) possono proporre, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività, programmi e iniziative di intervento al Comune nelle materie di loro interesse.
2. Alle associazioni tramite il proprio Presidente è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo quanto previsto dall'articolo 26 della Legge n. 383 del 2000.

Art. 9
Consulta Comunale dell'associazionismo

1. È istituita la Consulta Comunale dell'associazionismo, di seguito denominata "Consulta" che rappresenta le associazioni iscritte al registro comunale di cui all'articolo 2.
2. È garantita la rappresentatività di tutti i settori di attività propri dell'associazionismo ed è suddivisa in 4 aree: Sportive, Circoli, Culturali e Assistenziali.
3. Non possono essere nominati membri delle Consulte i Consiglieri Comunali, gli Assessori ed il Sindaco del Comune di Gaiole in Chianti per tutta la durata del loro mandato.
4. La Consulta dura in carica per tutta la durata della legislatura comunale e cessa, in ogni caso, con la fine della medesima
5. I componenti delle Consulte possono essere riconfermati e cessano dall'incarico per dimissioni, revoca della delega da parte dell'Associazione rappresentata, assenza in tre sedute successive della Consulta senza giustificato motivo oppure rinnovo della Consulta stessa.
6. Sono organi della consulta l'Assemblea, l'Esecutivo ed il Presidente.
7. L'Assemblea è composta da 1 rappresentante per ogni associazione iscritta nel registro comunale. Ogni associazione indica il proprio rappresentante.
8. L'Esecutivo è costituito da un rappresentante per ciascun settore di attività delle associazioni e nella sua composizione dovrà anche tener conto del criterio di rappresentanza territoriale procedendo, se del caso, anche ad un contenuto ampliamento dei suoi componenti.
9. La Consulta, negli ambiti di attività dell'associazionismo:
 - a) avanza alla Giunta Comunale, tramite il Presidente, proposte ai fini della programmazione comunale limitando, per quanto possibile, sovrapposizioni delle date in cui si realizzano manifestazioni e/o iniziative analoghe;
 - b) può esprimere, sempre tramite il Presidente, parere sulle proposte di atti comunali. Qualora tali pareri siano richiesti dagli organi comunali, i pareri sono espressi entro venti giorni dalla richiesta.
10. I membri della Consulta sono nominati con decreto del Sindaco e restano in carica fino alla scadenza della legislatura, comunque, fino all'insediamento della Consulta successiva.
11. Il Presidente è eletto dalla Consulta fra uno dei suoi membri. In prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto; in seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei presenti.

1. La cessazione dalla carica di Presidente avviene:
 - a) per dimissioni;
 - b) per mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto e promossa da 1/3 dei componenti;
 - c) per cessazione dall'incarico di membro della Consulta
2. Il Presidente ha la rappresentanza della Consulta, convoca e presiede le sedute della medesima. La carica e' gratuita.
3. Il Presidente nomina fra i membri della Consulta un Segretario che lo assiste e ha i compiti seguenti:
 - a) redige un verbale sintetico relativo a ciascuna seduta della Consulta indicando la data ed il luogo della seduta, i nominativi dei membri presenti, i giudizi espressi durante la discussione di ciascun argomento, le risoluzioni approvate dalla Consulta con indicazione dei voti espressi da ciascun membro;
 - b) conserva i verbali redatti;
 - c) deposita, entro 10 giorni da ciascuna seduta, copia del relativo verbale presso il Comune affinchè sia posto a disposizione per la consultazione da parte del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali di quanti altri ne facciano richiesta
4. Il Presidente collabora affinchè sia osservato il presente Regolamento, opera per il corretto svolgimento delle sedute dalla Consulta nel rispetto dello spirito democratico.
12. La Consulta si riunisce almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei componenti o sia richiesto dagli organi comunali per temi inerenti alle attività di competenza della Consulta. Viene convocata dal Presidente almeno 5 giorni prima della data stabilita con contestuale indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
13. La seduta e' valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno metà dei componenti ed assume risoluzioni con voto favorevole di metà più uno dei votanti; in seconda convocazione, da indirsi mezz'ora dopo la prima, la seduta e' valida qualunque sia il numero dei partecipanti
14. Le sedute della Consulta sono pubbliche.
15. Il Sindaco o l'Assessore Delegato possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell'esecutivo.

Art. 10

Rinnovo della Consulta

1. Entro 4 mesi dal suo insediamento il Sindaco rende noti i termini per la nomina dei nuovi membri delle Consulte dandone notizia:
 - a) a tutta la popolazione tramite manifesti apposti negli spazi per le pubbliche affissioni e nel palazzo comunale;
 - b) alle singole associazioni iscritte all'Albo.
 - c) Contemporaneamente mette a disposizione, presso il palazzo comunale, il presente Regolamento per agevolarne la consultazione.

2. Nel periodo reso noto dal Sindaco, stabilito di volta in volta dalla Giunta Comunale, comunque non inferiore a 30 giorni, gli iscritti alle associazioni provvedono alla nomina dei propri rappresentanti tramite lettera indirizzata al Sindaco o all' Assessore competente.
3. Nei giorni successivi il Sindaco procede a convocare la prima seduta delle nuove Consulte che viene presieduta da lui stesso o da un Assessore delegato.

Art. 11
Norma finale

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il precedente regolamento comunale ed ogni altra norma o disposizione ad esso contraria.

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO A

Data

Al Sig. Sindaco del Comune di

Oggetto: Domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni

... l... sottoscritt

Legale rappresentante dell'Associazione denominata

con sede in Cap

Telefono Fax e-mail

Chiede

L'iscrizione all'albo comunale delle associazioni, istituito dall'art. dello Statuto del Comune di

....., secondo le modalità previste dal regolamento comunale sui rapporti con l'associazionismo

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del

Dichiara

Che l'associazione è stata costituita il

Che l'associazione persegue i seguenti fini istituzionali:

-
-
-
-

Si allegano alla presente domanda i seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto ovvero dell'accordo degli aderenti dai quali risulta, oltre ai requisiti di cui all'art. 3, la sede dell'associazione o dell'organizzazione;
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- c) relazione concernente l'attività associativa svolta e quella in programma;
- d) bilancio consuntivo afferente l'esercizio finanziario precedente ed approvato dall'assemblea, con indicati contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale;
- e) scheda riassuntiva come da modello allegato "B".

(Firma legale rappresentante)

ALLEGATO B
REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE SCHEDA RIASSUNTIVA DATI

Denominazione dell'associazione _____ (*per esteso
compresa eventuale acronimo*)
p.zza/via _____, Comune di _____, Provincia di _____,
Tel. _____, Fax _____, E-mail _____
Presidente o legale rappresentante _____
Data di costituzione formale dell'associazione _____
Anno inizio attività effettiva _____
Iscrizione albo regionale _____

Natura giuridica:

associazione con personalità giuridica
associazione senza personalità giuridica

Forma di costituzione:

- associazione costituita con scrittura privata
- associazione costituita con scrittura privata registrata
- associazione costituita con atto notarile
- sezione locale di associazione nazionale
(*specificare quale*) _____
Eventuali strutture gestite (*numero e tipologia*) _____

Descrizione attività svolta: _____

Tot. Aderenti all'associazione: persone fisiche n. _____

Associazioni n. _____

Aderenti che svolgono attività effettiva n. _____

Eventuale personale dipendente n. _____

Eventuali lavoratori autonomi n. _____

Dotazioni patrimoniali :

1. mobili: _____

2. immobili : _____

Data _____

Il Presidente
(o il legale rappresentante)